

**CO-CREATE
THE FUTURE**

Statuto

Milano 2024

CONSORZIO
dafne

THE 
HEALTHCARE
COMMUNITY



SOMMARIO

Art. 1 – DENOMINAZIONE	3
Art. 2 – SEDE.....	3
Art. 3 – DURATA	3
Art. 4 – OGGETTO E SCOPO	3
Art. 5 – REQUISITI DI CONSORZIATI, PARTNER E UTENTI.....	4
Art. 6 – AMMISSIONE COME AZIENDA CONSORZIATA.....	4
Art. 7 – OBBLIGHI DI CONSORZIATI, PARTNER E UTENTI.....	5
Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI	5
Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSORZIATO.....	6
Art. 10 – FONDO CONSORTILE O PATRIMONIALE.....	7
Art. 11 – ORGANI DEL CONSORZIO	7
Art. 12 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI (ORDINARIA E STRAORDINARIA).....	7
Art. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE	8
Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE.....	8
Art. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE, CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE ..	9
Art. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
Art. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE E POTERI	11
Art. 18 – RAPPRESENTANZA LEGALE.....	12
Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI.....	12
Art. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI.....	12
Art. 21 – LIBRI CONTABILI E DELLE ADUNANZE	13
Art. 22 – SCIoglimento e LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO	13
Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	13
Art. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI	14

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituito un Consorzio con attività esterna con la denominazione « **Consorzio Dafne** ».

ART. 2 – SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Milano, presso l'indirizzo fissato dal Consiglio di Amministrazione e riportato nel Registro Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sia in Italia sia all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, sedi operative, delegazioni, e sopprimerle, nonché di cambiare indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune, mentre lo spostamento della sede legale fuori dal medesimo Comune è di competenza dell'Assemblea dei Consorziati radunata in sessione Straordinaria.

ART. 3 – DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2100. La durata potrà essere prorogata con Delibera dell'Assemblea dei Consorziati in sessione Straordinaria.

ART. 4 – OGGETTO E SCOPO

Il Consorzio non ha fini di lucro.

Oggetto delle attività è l'organizzazione, la regolazione e l'ottimizzazione degli interscambi logistici e informativi nella filiera estesa della Salute (farmaci, parafarmaci, dispositivi medici, prodotti per il benessere, nutraceutici, ...) umana, animale e per l'agricoltura. Per perseguire il proprio scopo, il Consorzio integra: Aziende di produzione e/o con licenza di commercializzazione o concessione (in seguito, Fornitori) con il relativo indotto (in seguito, Subfornitori), Grossisti privati e Cooperative di farmacisti, Catene e Gruppi di Acquisto (in seguito, Distributori), provider di servizi logistici (in seguito, Depositari), provider di servizi di trasporto (in seguito, Vettori) e le Strutture Sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche sia private (in seguito, Strutture Sanitarie).

Il Consorzio ha per oggetto anche il conseguimento di miglioramenti tecnologici, di efficacia, di efficienza gestionale e di livello di servizio a favore dei Consorziati, degli operatori di filiera coinvolti e del paziente/consumatore finale.

Le modalità di integrazione si realizzano, per esempio, attraverso lo sviluppo di collegamenti digitali per l'interscambio di informazioni e di documenti/messaggi del ciclo dell'ordine, secondo protocolli e standard condivisi. Il Consorzio si fa inoltre promotore di iniziative e progetti specifici, finalizzati a favorire lo sviluppo e la diffusione di innovazioni a beneficio della filiera, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tal fine il Consorzio potrà costituire rapporti giuridici con imprese terze, anche estere; potrà inoltre partecipare a società, enti, consorzi aventi finalità analoghe o connesse alla propria e compiere ogni operazione necessaria e opportuna per il conseguimento del proprio oggetto e scopo.



ART. 5 – REQUISITI DI CONSORZIATI, PARTNER E UTENTI

Il numero dei Consorziati è illimitato.

Possono aderire le imprese fornitrici di prodotti e semi-lavorati della filiera farmaceutica, dei dispositivi medici, della diagnostica e dei prodotti per la salute e il benessere, omeopatia, fitoterapici per la cura degli animali e l'agricoltura, i concessionari, i depositari e le imprese che operano come distributori di tali prodotti, quale che sia la loro forma giuridica.

L'adesione come Consorziato comporta il rispetto dello Statuto, del Regolamento Generale, del Codice Etico e delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Al Consorzio possono aderire con lo status di Partner, sottoscrivendo uno specifico contratto di servizio: i depositari, i concessionari, le aziende di produzione e fornitrici di prodotti e i vettori, nonché le strutture sanitarie private.

Aderiscono con lo status di Utenti i distributori e le strutture sanitarie (sia pubbliche sia private) che desiderano fruire esclusivamente dei servizi erogati in forma gratuita dal Consorzio.

Solo le aziende Consorziato hanno diritto di voto, di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, di approvazione dei bilanci e dei budget di spesa/investimenti, di proporre la candidatura e di eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Provisori.

ART. 6 – AMMISSIONE COME AZIENDA CONSORZIATA

Le aziende che, in coerenza con l'Articolo 5 del presente Statuto, intendono consorzarsi dovranno inoltrare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione, secondo le forme e le modalità definite nel Regolamento Generale.

In particolare, il soggetto richiedente dovrà dichiarare di accettare e di attenersi al presente Statuto, al Codice Etico, al Regolamento Generale del Consorzio e alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

La decisione sull'accoglimento della domanda di adesione così come sulla qualifica del soggetto richiedente come azienda Consorziata di parte industriale, distributiva o logistica si ha per giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione, in accordo con quanto riportato nel Regolamento Generale.

Nel caso che un'azienda non Consorziata acquisisca, incorpori o si fonda con un'azienda Consorziata, la prima acquisisce di diritto lo status di Consorziata sostituendosi alla seconda; nel caso invece si vogliono mantenere entrambe le ragioni sociali operative nel Consorzio, dovrà anch'essa consorzarsi, così come dovrà consorzarsi un'eventuale nuova ragione sociale scaturita da uno spin-off.

È consentito che un'azienda possa entrare a far parte del Consorzio aderendo contemporaneamente a più parti – industriale, distributiva, logistica – a patto di averne le caratteristiche e i requisiti; in tal caso, dovrà corrispondere le relative quote «una tantum» di adesione e gli eventuali importi previsti, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.



Nel caso di accoglimento della domanda di adesione, il Consorziato ammesso, a fronte della comunicazione inviatagli dal Consiglio di Amministrazione, dovrà provvedere al versamento della quota «una tantum» di adesione al Consorzio, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che confluirà nel Fondo Consortile.

Ciascun Consorziato è inoltre tenuto a versare i contributi annuali deliberati dal Consiglio di Amministrazione in funzione del fabbisogno complessivo e delle iniziative intraprese con la prioritaria finalità di mirare al pareggio di bilancio del Consorzio.

La qualifica di Consorziato e l'esercizio dei diritti conseguenti decorrono dalla data del completo buon fine del versamento della quota «una tantum» di adesione richiesta dal Consiglio di Amministrazione.

Il mancato versamento di tale somma comporta l'automatica decadenza dalla stessa domanda di ammissione, senza diritto alla restituzione di quanto fosse stato parzialmente versato, che viene acquisito dal Consorzio a titolo di penale, nonché l'interruzione di qualsiasi attività propedeutica alla fruizione dei servizi correlati allo status di Consorziato.

L'adesione al Consorzio non comporta alcun obbligo a intrattenere rapporti commerciali (né come fornitore né come cliente) tra i Consorziati, i quali mantengono ciascuno piena autonomia nella determinazione dei criteri di scelta dei propri partner commerciali.

ART. 7 – OBBLIGHI DI CONSORZIATI, PARTNER E UTENTI

I Consorziati, i Partner e gli Utenti si obbligano a:

1. non partecipare ad altri consorzi aventi finalità simili o affini a quelle del presente Consorzio oppure che perseguano scopi in contrasto con le sue finalità;
2. comunicare, prontamente, al Consiglio di Amministrazione ogni variazione dei dati e delle notizie come indicati nella domanda di ammissione;
3. comunicare al Consiglio di Amministrazione dati e notizie riguardanti la propria attività economica, necessari ai fini dell'aggiornamento di banche dati da utilizzare per le finalità consortili;
4. rispettare il presente Statuto, il Regolamento Generale e il Codice Etico, nonché le deliberazioni assunte dagli Organi Consortili;
5. pagare puntualmente le quote in precedenza dettagliate.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI CONSORZIATI

I Consorziati hanno diritto di:

1. partecipare alle Assemblee ed esercitare il diritto di voto purché in regola con il versamento delle quote relative al bilancio approvato dell'anno precedente;



2. partecipare alla vita consortile nelle forme e modalità prescritte dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Codice Etico, dalle delibere del Consiglio di Amministrazione e da quelle delle Assemblee;
3. beneficiare delle attività e dei servizi identificati e promossi dal Consorzio.

I Consorziati hanno il dovere di:

1. partecipare – con i propri legali rappresentanti o procuratori, oppure per tramite di loro delegati – ai momenti fondamentali per la gestione del Consorzio, quali in primis le Assemblee (Ordinarie e Straordinarie);
2. mantenere, sia all'interno sia all'esterno del Consorzio, un comportamento in armonia con tutte le finalità del Consorzio stesso;
3. non divulgare notizie sensibili, come tali riservate e riguardanti i Consorziati, il Consorzio e i suoi collaboratori, clienti e fornitori;
4. svolgere con diligenza e assiduità le attività consortili preventivamente concordate;
5. collaborare fattivamente per il raggiungimento degli scopi del Consorzio;
6. partecipare attivamente a manifestazioni ed eventi promossi dall'Assemblea e/o dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI CONSORZIATO

La qualifica di Consorzio si perde per recesso o esclusione.

L'esclusione può avere luogo nei confronti dei Consorziati che non abbiano provveduto, nei termini prescritti, agli adempimenti di cui all'Articolo 7 o che non rispettino le disposizioni previste nel Regolamento Generale o nel Codice Etico del Consorzio o che non adempiano agli ulteriori doveri posti a loro carico.

Ogni Consorzio, nei cui confronti possa essere deliberata l'esclusione, dovrà essere avvisato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC e il recesso avrà decorrenza dalla data del loro ricevimento.

Sull'esclusione provvede il Consiglio di Amministrazione con delibera motivata.

Il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di mettere in atto tutte le azioni al fine di garantire al Consorzio l'esigibilità dei crediti vantati.

Il Consorzio che non intenda accogliere l'invito potrà recedere dal Consorzio dandone comunicazione scritta ma è comunque tenuto a corrispondere le quote e/o i contributi deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consorzio sottoposto a procedura concorsuale o che abbia cessato l'attività è comunque escluso di diritto.



Il Consorziato che intenda, di propria iniziativa, recedere dal Consorzio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con 6 (sei) mesi di anticipo e a corrispondere l'intero importo di quote e contributi deliberate dallo stesso Consiglio.

I Consorziati receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote a qualsiasi titolo versate.

ART. 10 – FONDO CONSORTILE O PATRIMONIALE

Il Fondo Consortile è formato dalle quote «una tantum» di adesione versate dai Consorziati, da eventuali riserve/utigli di esercizio e da ogni altra forma di contributo o liberalità pervenuta al Consorzio per il raggiungimento dei propri scopi, nonché dai beni acquistati con impiego di quanto sopra.

I terzi possono far valere diritti sul Fondo Consortile esclusivamente per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio da persone che ne hanno la rappresentanza legale come previsto dalla legislazione vigente.

L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione entro 40 (quaranta) giorni dalla chiusura dell'esercizio redige la situazione patrimoniale secondo le norme prescritte per il bilancio delle società per azioni e lo sottopone entro i termini previsti dal Codice Civile all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo.

ART. 11 – ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

1. l'Assemblea dei Consorziati;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio dei Revisori;
4. il Collegio dei Probiviri.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI (ORDINARIA E STRAORDINARIA)

L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati che abbiano perfezionato il versamento integrale della quota «una tantum» di adesione.

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Consorziati.

I Consorziati hanno diritto di parola e di voto a condizione che risultino in regola con i versamenti delle quote previste dal presente Statuto e abbiano adempiuto alle eventuali ulteriori obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio.



Il Consorziato può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro Consorziato, purché quest'ultimo non sia Consigliere (di parte industriale, distributive o logistica) né Revisore del Consorzio, mediante delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da un procuratore dell'azienda.

Solo il Consigliere legale rappresentante di un'azienda Consorziata, tra i membri del CdA, ha diritto di voto e può ricevere deleghe. Il Consigliere indipendente può ricevere deleghe ed esercitare il diritto di voto in base alle stesse.

Ogni delegato non può rappresentare più di 5 (cinque) Consorziati.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

In accordo con l'art. 2370 del Codice Civile, sono ammessi sia l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sia l'espressione del voto per corrispondenza e in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera, a tutti gli effetti, intervenuto all'Assemblea.

ART. 13 – ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE

L'Assemblea Ordinaria:

1. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
2. procede alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci Revisori (effettivi e supplenti), dei membri del Collegio dei Proviviri;
3. approva il Regolamento Generale e il Codice Etico;
4. delibera su tutti gli oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
5. delibera il compenso annuo, valido per l'intero periodo del mandato, per i membri effettivi del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri;
6. ha facoltà di riconoscere cariche onorifiche, senza diritto di voto, a figure che abbiano fornito nel tempo un apporto di particolare rilevanza all'operato del Consorzio;
7. delibera, all'inizio di ciascun mandato, eventuali compensi e/o rimborsi spese forfettari e/o gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione per i Consiglieri e i membri degli organi collegiali.

ART. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA: CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea Ordinaria non meno di una volta l'anno, quando lo ritiene opportuno e allorché gliene viene fatta richiesta da oltre un terzo dei Consorziati o dal Presidente del Consorzio o dal Collegio dei Revisori, con indicazione delle materie da trattare.

La convocazione sarà fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, email, PEC o altro mezzo idoneo, da inviarsi ai Consorziati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunata.



L'invito dovrà contenere l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la convocazione, nonché il luogo in cui si svolgerà la riunione.

In difetto di tali formalità, l'Assemblea si reputa comunque validamente costituita e atta a deliberare quando a essa partecipino tutti i Consorziati, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e tutti i presenti dichiarino di essere informati sull'oggetto dell'Assemblea e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere Delegato o da altro Consorziato nominato dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, qualora intervengano tanti Consorziati che rappresentino almeno la metà più uno dei voti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti (direttamente o per delega).

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno raccolte in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario e messi a disposizione di tutti i Consorziati per la dovuta visione, unitamente all'elenco dei presenti.

ART. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE, CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE

L'Assemblea Straordinaria, convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria, delibera in merito a:

1. modificazioni delle norme contenute nello Statuto;
2. variazione del Comune in cui è stabilita la sede legale;
3. nomina, sostituzione, revoca e poteri dei liquidatori, nonché loro emolumenti.

In merito allo scioglimento del Consorzio si rimanda agli articoli 2606 e 2611 del Codice Civile.

Quando l'Assemblea Straordinaria sia chiamata a deliberare sullo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio, occorrerà in ogni caso la presenza diretta o per delega dei due terzi dei Consorziati.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è valida qualora intervengano (direttamente o per delega), come minimo, i due terzi dei Consorziati; in seconda convocazione, almeno un terzo dei Consorziati.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti (direttamente o per delega).



ART. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri, in numero di 14 (quattordici), saranno eletti come segue:

1. 6 (sei) dai Consorziati di parte industriale, tra i candidati di parte industriale;
2. 6 (sei) dai Consorziati di parte distributiva, tra i candidati di parte distributiva;
3. 1 (uno) dai Consorziati di parte logistica, tra i candidati di parte logistica;
4. 1 (uno) dai Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra professionisti indipendenti (ex art. 2399 del Codice Civile), per l'incarico di Consigliere Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nella sua prima riunione il Presidente, che dovrà essere un Consigliere di parte industriale, e il Vicepresidente, che dovrà essere un Consigliere di parte distributiva.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare il Consigliere indipendente quale Consigliere Delegato, definendone deleghe e compenso.

Il Consigliere Delegato ha mandato di assicurare a nome del CdA il corretto svolgimento e il controllo delle attività come da poteri riportati in modo dettagliato in visura camerale e, comunque, ai sensi e nei limiti ex art. 2381 del Codice Civile.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea (siano di parte industriale, distributiva o logistica) devono ricoprire una funzione attiva e ruoli di responsabilità decisionale all'interno dell'azienda di appartenenza.

Tutti i Consiglieri possono rendersi disponibili per specifiche attività di sponsorship su progetti e iniziative promossi dal CdA, affiancando il Consigliere Delegato e diventando corresponsabili della loro attuazione operativa.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un mandato della durata di 3 (tre) anni dalla data della rispettiva nomina.

Il mandato del Consigliere Delegato nominato dal Consiglio di Amministrazione scadrà 1 (uno) anno dopo la scadenza di quello dei Consiglieri nominati dall'Assemblea.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea (siano di parte industriale, distributiva o logistica) in carica per 3 (tre) mandati completi consecutivi non sono rieleggibili per il mandato successivo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà invitare formalmente alle proprie riunioni anche eventuali soggetti terzi (Istituzioni, Associazioni, organizzazioni, aziende, ...).

ART. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ADUNANZE E POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua impossibilità da un legale rappresentante, tutte le volte vi sia materia su cui deliberare, con almeno 4 (quattro) convocazioni annuali e ogni qualvolta ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta alternativamente a mezzo email, fax, telegramma o PEC, da spedirsi almeno 7 (sette) giorni non festivi prima dell'adunanza, che in caso di urgenza si riducono a 3 (tre) giorni non festivi.

Le adunanze sono valide, in presenza di almeno 8 (otto) Consiglieri in carica, di cui almeno 2 (due) di parte industriale e almeno 2 (due) di parte distributiva, anche da remoto (per esempio, in tele/video conferenza).

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza qualificata dei presenti, definita da uno scarto pari almeno a 2 (due) voti.

Il voto del Presidente si intende avere valore doppio e con tale valore concorre al raggiungimento della maggioranza qualificata.

I progetti e le iniziative che prevedono di finanziarsi attingendo al Fondo Consortile, implicando decisioni che innescano impatti di rilevanza strategica, devono essere deliberati in presenza (anche da remoto) di almeno 3 (tre) Consiglieri sia di parte industriale sia di parte distributiva e raccogliere parere favorevole da parte di almeno 8 (otto) Consiglieri, tra i quali devono necessariamente annoverarsi almeno 3 (tre) Consiglieri di parte industriale e almeno 3 (tre) di parte distributiva.

Il Consigliere, dopo 3 (tre) assenze consecutive e non giustificate, o che abbia lasciato l'azienda per la quale lavorava al momento della sua elezione o che abbia dato le dimissioni, potrà essere sostituito e sarà facoltà del Consiglio di Amministrazione cooptare un nuovo Consigliere mantenendo la suddivisione tra le parti definita all'Articolo 16 del presente Statuto. In caso di non cooptazione si provvederà all'elezione alla prima Assemblea Ordinaria. Il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla scadenza di mandato di tutto il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento delle domande di ammissione al Consorzio da parte di nuovi soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e potrà, quindi, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrano nell'oggetto consortile.

Il Consiglio di Amministrazione emana e modifica i Regolamenti che disciplinano nel dettaglio l'attività del Consorzio e i rapporti fra il Consorzio e Consorziati, Partner e Utenti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati Tecnici o Gruppi di Progetto, composti anche da persone non facenti parte dal Consiglio di Amministrazione, stabilendone compiti, poteri ed eventuali compensi.



Il Consiglio di Amministrazione fissa l'indirizzo della sede legale del Consorzio nell'ambito del Comune definito dal presente Statuto, approvato dall'Assemblea in sessione Straordinaria.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a stabilire l'importo delle quote «una tantum» di adesione al Consorzio, che può essere anche diverso per le varie categorie di Consorziati. Tale quota resta fissa nell'importo fino a nuova delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente gli importi per i canoni annui che i Consorziati sono tenuti a corrispondere in ragione dei servizi e delle iniziative realizzati o in fase di realizzazione. Tali canoni annui possono variare per le diverse categorie di Consorziati.

ART. 18 – RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vicepresidente e il Consigliere Delegato hanno la rappresentanza legale e la firma sociale di fronte a terzi e in giudizio.

Specifiche attività o progetti potranno essere delegate dal CdA, eccezionalmente e temporaneamente solo previa motivazione scritta da mettere agli atti, a persone e/o aziende anche non facenti parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) membri supplenti eletti dall'Assemblea Ordinaria, che ne indica il Presidente.

I Revisori durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il loro mandato scade 1 (uno) anno dopo la scadenza di quello dei Consiglieri eletti dall'Assemblea, fermo il limite massimo di 3 (tre) anni di durata in carica (fatta eccezione per il Collegio dei Revisori in carica alla data di approvazione della presente clausola statutaria, il cui mandato potrà essere prorogato di un ulteriore anno al fine di consentire il rispetto della disposizione di cui al presente comma).

La carica di Revisore è incompatibile con l'appartenenza ad altri organi consortili, quali il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge.

I Revisori, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare accertamenti periodici, almeno 2 (due) volte all'anno.

ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'introduzione del Collegio dei Probiviri è deliberata dall'Assemblea Ordinaria.

Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, i quali restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. I membri del Collegio nominano al proprio interno un Presidente.



Il candidato al Collegio dei Probiviri, proposto dal CdA o da un Consorziato, deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti:

1. aver fatto parte del CdA del Consorzio Dafne per almeno 2 (due) mandati completi;
2. essere proposta dal CdA quale persona distintasi per contributo apportato al Consorzio;
3. essere professionista di chiara fama nel settore.

I Probiviri possono intervenire alle riunioni del CdA, delle cui convocazioni devono essere aggiornati, sia su invito del Presidente sia spontaneamente qualora reputino necessario riferire sugli argomenti di propria competenza.

Il Collegio dei Probiviri controlla l'aderenza dell'operato del Consorzio al mandato fissato nello Statuto e il rispetto dello stesso e del Regolamento Generale da parte dei Consorziati.

Il Collegio dei Probiviri vigila sull'osservanza del Codice Etico e sulla diffusione del medesimo presso tutti i destinatari, verificando ogni notizia di violazione del Codice Etico e informando gli eventuali organi di controllo e il CdA dei risultati delle verifiche, per l'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

Il Collegio dei Probiviri ha responsabilità e facoltà di proporre modifiche al contenuto del Codice Etico per adeguarlo al mutevole contesto in cui il Consorzio si trova a operare nonché alle esigenze derivanti dall'evoluzione del Consorzio stesso.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a segnalare al CdA casi di potenziale esclusione qualora rilevasse l'operato di un Consorziato come non conforme ai principi e allo scopo del Consorzio.

ART. 21 – LIBRI CONTABILI E DELLE ADUNANZE

Il Consorzio istituisce e tiene, oltre ai libri contabili obbligatori per legge, il libro delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze del Collegio dei Revisori, il libro delle adunanze del Collegio dei Probiviri, il libro dei Consorziati, con le forme previste dal Codice Civile per le società per azioni.

ART. 22 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO

L'Assemblea Straordinaria che dichiara lo scioglimento del Consorzio dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

La liquidazione dovrà avvenire secondo le norme dettate in materia per le società per azioni.

ART. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La soluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Consorziati o tra uno o più Consorziati e il Consorzio sarà demandata a un Collegio arbitrale composto da 3 (tre) membri.



La nomina del Collegio arbitrale sarà demandata al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nella cui circoscrizione ha sede legale il Consorzio. Il Collegio arbitrale deciderà senza formalità di procedura, irritualmente, quale mandatario delle parti, anche a maggioranza.

ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente definito nel presente Statuto, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Il presente Atto è stato registrato presso l'Ufficio Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, in data 24/06/2024 al n. PRA/442157/2024/CMIAUTO e firmato in originale dall'avvocato Stefano Rampolla, Notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

**CO-CREATE
THE FUTURE**

CONSORZIO
dafne

Sede Legale

c/o LTA Studio
Via G. Leopardi, 7 | 20123 Milano
consorziodafne@legalmail.it

Sedi Operative

Via di Collodi, 16 | 50141 Firenze
Viale Monza, 259 | 20126 Milano
info@consorziodafne.com